

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000482	06/03/2024

OGGETTO: UOC Area Servizio Socio Sanitario - Presa d'atto DGR n. 1982 del 28/12/2023 "Programmazione in materia di acquisto di prestazioni sanitarie per l'esercizio 2024 e presa d'atto dei tetti di spesa" – definizione tetti di remunerazione per l'acquisto di prestazioni sociosanitarie e semiresidenziali ex R.R. nn. 4 e 5 del 2019 e Case per la Vita (art. 70 R.R. n. 4/2007).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 2024000557 DEL 04/03/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE


DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 05/03/2024 14:24 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 05/03/2024 14:41 Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 06/03/2024 10:58 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 06/03/2024 10:43 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **06/03/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 06/03/2024 10:59

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239 del 16/02/2022 con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Servizio Socio Sanitario, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

VISTI:

- l'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 che dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione;
- il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997;
- il Decreto Legge 7.10.2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali";
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Rilevato che la programmazione regionale orientata alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario, "costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica".

Vista la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 "Tetti di spesa" dispone: "1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. 2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1."

DATO ATTO CHE

- la L.R. n. 9/2017 all'art. 1 "Finalità" prevede che la Regione, con gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione attraverso l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale. La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AASSLL) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.
- all'art. 21 "Rapporti con i soggetti accreditati" la L.R. n. 9/2017 prevede che:
 - 1. *La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.*
 - 2. *La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle*

quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.

- 3. *La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.*
- 4. *Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.*

EVIDENZIATO CHE

- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 dispone all'art. 1, comma 174, che al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la Regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Il comma 180 del citato articolo, richiamato dal comma 97 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro);
- con la legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2, art. 1, è stato approvato l'Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Giunta regionale, con l'allegato "Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010- 2012". Con l'Accordo la Regione si è impegnata ad attuare le misure previste dal Programma operativo del Piano di rientro.

Considerata l'evoluzione del quadro economico – finanziario di riferimento, fortemente condizionato, negli ultimi anni, dagli esiti della gestione della pandemia da Covid – 19, si è resa necessaria, da parte dell'Ente Regione, l'adozione di appositi provvedimenti. In particolare, con DGR n. 412 del 28/03/2023, avente ad oggetto "Analisi e valutazione della spesa sanitaria – L.R. n.2/2011 – Programma operativo – Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa", la Giunta Regionale è intervenuta con misure per il contenimento della spesa sanitaria negli ambiti di maggiore criticità, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario negli esercizi 2023 e 2024.

Nel dettaglio, la precitata DGR n. 412/2023 ha dato mandato ai competenti Uffici Regionali, ai sensi del punto 8, lettera h) del dispositivo, di adottare appositi atti tesi alla riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, prevedendo:

1. il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale;
2. il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali.

In ragione di quanto innanzi stabilito, nell'anno 2023 sono stati emanati una serie di atti, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario; in particolare, per quanto attiene alle prestazioni di competenza dell'Area Servizio Socio sanitario, con la DGR 16 maggio 2023, n. 659, "D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 valevole per l'anno 2023", è stato determinato il Fondo invalicabile di remunerazione regionale valevole per l'anno 2023 per l'acquisto di prestazioni da RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 pari ad € 199.612.769,98=, complessivi, ripartiti tra le Asl pugliesi (alla Asl Ba sono stati assegnati € 64.127.249,20=).

Con la medesima DGR sono stati forniti ai Direttori generali delle AA.SS.LL. indirizzi applicativi al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs. n. 502/92 e L.R. n. 9/2017. Si riportano di seguito, per completezza, le sezioni A e B del citato provvedimento:

Sezione A “Sottoscrizione degli accordi contrattuali con le RSA e centri diurni di cui ai R.R. nn. 4/2019 e 5/2019 autorizzate all'esercizio e accreditate”

- a. I Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del Fondo invalicabile di remunerazione 2023 assegnato con il presente provvedimento, procedono alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le RSA e Centri diurni autorizzati all'esercizio ed accreditati ai sensi del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019;*
- b. Fermo restando il rispetto del Fondo invalicabile di remunerazione assegnato al Direttore generale con il presente provvedimento, i Direttori generali delle AA.SS.LL. utilizzano prioritariamente il predetto Fondo per la sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture autorizzate ed accreditate e, in via subordinata, garantiscono le quote sanitarie nel limite del 30% + 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i.;*
- c. l'attività di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 deve concludersi entro e non oltre il 15 giugno 2023;*
- d. la sottoscrizione di accordo contrattuale mediante utilizzo dello schema-tipo di contratto approvato con DGR n. 967/2022 potrà avvenire soltanto a seguito di rilascio da parte della Regione di provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, entro il limite massimo di posti accreditati (cd. massima potenzialità erogativa);*
- e. in presenza di prescrizione nell'atto di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento nei confronti di una determinata struttura, la contrattualizzazione potrà avvenire soltanto previa verifica dell'adempimento alla specifica prescrizione da parte del legale rappresentante della struttura, così come da indicazioni impartite nello stesso atto;*
- f. la struttura di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata soltanto con la ASL in cui ha sede operativa;*
- g. a seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale si applicano le tariffe di cui alla DGR n. 1512/2020;*
- h. ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, gli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture sociosanitarie di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 devono essere trasmessi entro e non oltre il 30 giugno 2023 al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;*
- i. la durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2023;*
- j. per le strutture accreditate ai sensi dei R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 nel corso dell'anno 2023, gli eventuali accordi contrattuali sottoscritti con il Direttore generale della ASL competente avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione; per le strutture accreditate ai sensi dei R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 nel corso degli anni 2021 e 2022, gli eventuali accordi contrattuali sottoscritti con il Direttore generale della ASL competente potranno avere decorrenza a far data dal 01/01/2023;*
- k. annualmente la Giunta regionale determina il fondo unico di remunerazione per le strutture di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;*

Sezione B “Quote sanitarie riconosciute alle RSA e centri diurni di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 in corso di conferma di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento

“Fermo restando il rispetto del Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento, e in via subordinata rispetto agli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, alle RSA ed ai Centri diurni, in attesa

del completamento delle attività di verifica sul possesso dei requisiti di cui alla specifica normativa da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., possono essere mantenute le quote sanitarie già riconosciute dalle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del 30% + 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i.”

CONSIDERATO CHE

Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario anche nell'anno 2024, la Giunta Regionale, con DGR n. 1982 del 28/12/2023, pubblicata sul Burp n. 6 del 18/01/2024, ha individuato i tetti di spesa per l'anno 2024, confermando per detta annualità gli importi dei fondi di remunerazione di cui alle deliberazioni di Giunta regionale adottate *ratione materiae* nell'anno 2023 (tra le quali, la DGR n. 659/2023 citata); in particolare, per quanto attiene l'acquisto di prestazioni socio sanitarie residenziali e semiresidenziali erogate dalle strutture normate dai R.R. nn. 4 e 5 del 2019, è stato confermato, per la Asl Ba, un fondo pari ad € 64.127.249,20=.

Nella predetta DGR n. 1982/2023, la Giunta ha confermato:

- per l'anno 2024 gli indirizzi applicativi impartiti ai Direttori generali delle AA.SS.LL. con le deliberazioni di Giunta regionale richiamate in narrativa (tra le quali, la DGR n. 659/2023), al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi dei fondi, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs. n. 502/92 e LR n. 9/2017;
- il termine di sottoscrizione dei contratti entro e non oltre il 30 aprile 2024, come stabilito dalla DGR n. 1558/2023, prevedendo altresì, che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali procedano comunque a comunicazione con proprio atto entro il 28 febbraio alle strutture private il budget massimo assegnato.

Evidenziato che, con nota prot. AOO_91167 del 20.02.2024 “: *RSA non autosufficienti di cui al RR 4/2019 – Indirizzi applicativi in merito all'inserimento di assistiti su posti letto dei setting ESTENSIVA e MANTENIMENTO*”, agli atti dell'ASSS ed i cui contenuti si intendono richiamati, il Dipartimento Salute della Regione Puglia ha fornito alle ASL appositi indirizzi interpretativi in ordine alle procedure di inserimento degli assistiti in strutture destinatarie di provvedimenti di accreditamento ricomprendenti tanto posti di estensiva che di mantenimento.

Dato atto che, in ossequio alle predette disposizioni e nel rispetto del fondo di remunerazione 2024 assegnato all'Asl Ba per la citata tipologia di prestazioni, l'Area Servizio Socio Sanitario ha provveduto alla ripartizione dello stesso tra tutte le strutture attualmente erogatrici di prestazioni socio sanitarie ex R.R. nn. 4 e 5 del 2019, inserite nella ricognizione effettuata dalla Regione Puglia con DGR n. 1006/2020, come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, distinguendo, nel rispetto dei criteri di cui alla sezione A della DGR n. 659/2023, tra:

- strutture già accreditate e contrattualizzate, alla data del 28/02/2024, alle quali è stato assegnato un tetto annuale corrispondente alla totalità dei posti accreditati, per tipologia (massima capacità erogativa);
- strutture accreditate alla data del 28/02/2024 e di prossima contrattualizzazione, con assegnazione di un tetto pari alla massima capacità erogativa, per un numero di mesi calcolati con decorrenza dalla data presunta di decorrenza contrattuale (1 marzo, 1 aprile o 1 maggio a seconda dei casi) e, per i primi mesi dell'anno, con un corrispondente numero di mensilità e relativa spesa (ratei mensili) calcolati sulla base della spesa storica dell'anno 2023 (corrispondente al primo e secondo 30% del totale dei posti accreditabili, ovvero spesa storica);
- strutture non ancora accreditate secondo i R.R. nn. 4 e 5 del 2019 ed in fase di accreditamento, alle quali è stato assegnato un tetto annuo pari alla spesa sostenuta nell'anno 2023 per acquisto di prestazioni corrispondenti alle quote sanitarie del primo e secondo 30% del totale dei posti accreditabili, ovvero spesa storica)

- strutture non ancora accreditate che, seppur inserite nella ricognizione di cui alla DGR n. 1006/2020 s.m.i. e, pertanto, potenziali erogatrici di prestazioni sociosanitarie per conto del SSR, non hanno mai prodotto a questa Asl alcuna documentazione propedeutica all'instaurazione del rapporto (documentazione di tracciabilità flussi, documentazione attestante la restituzione somme agli assistiti, ecc). A dette strutture è stato assegnato, in via meramente prudenziale, quota parte del fondo calcolato proporzionalmente sulla base del contingente pari al primo e secondo 30% dei posti accreditabili.

Dato atto che, sulla base della elaborazione previsionale di cui all'allegato prospetto, alla data del 28/02/2024, la spesa complessiva presunta per acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali dalle strutture ex R.R. nn. 4 e 5 del 2019, pari ad € 64.117.244,82= trova copertura nel fondo di remunerazione 2024, innanzi definito, pari ad € 64.127.249,20=, così imputato sui seguenti conti: - 70611200145 per € 35.071.375,85=; - 70611200255 per € 13.623.849,12=; - 70611200230 per € 10.936.056,49=; - 70611200120 per € 3.320.135,52= e - 70611000045 per € 1.165.827,84=;

Evidenziato che la ripartizione del fondo, come da allegato prospetto, costituisce elaborazione riferita al numero e tipologia di provvedimenti di accreditamento rilasciati alla data del 28/02 u.s. e, pertanto, questa Asl si riserva, nel corso dell'anno 2024, di redistribuire e modificare, con successivo provvedimento, i relativi tetti massimi, nel rispetto dei criteri definiti dalla Regione con DGR n. 659/2023; in particolare, in aumento, in caso di sopravvenuto rilascio di ulteriori provvedimenti di accreditamento, ai quali può conseguire, come previsto dalla vigente normativa, la successiva contrattualizzazione per il corrispondente numero e tipologia di posti accreditati (con assegnazione del contingente pari all'ultimo 40% del totale dei posti accreditabili) ovvero, in diminuzione, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, per le sole strutture non ancora accreditate, nel caso in cui, a seguito di sopravvenuti accreditamenti e conseguente incremento dei relativi posti concedibili, il tetto non dovesse risultare sufficientemente capiente per garantire a tutte le strutture il mantenimento delle quote sanitarie (nei limiti del 30%+30% dei posti accreditabili/spesa storica).

Evidenziato che, per quanto attiene alle Case per la Vita (disciplinate dall'art 70 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.), la cui gestione amministrativa liquidatoria è curata, nell'Asl Ba, dall'Area Socio Sanitaria, la DGR n. 1982/2023 ha dettato disposizioni di contenimento della spesa, disponendo, al punto 3 del deliberato:

“di prevedere, per quanto concerne la spesa sanitaria per le “Case per la Vita”, nelle more dell'approvazione di specifico regolamento, la spesa massima ammissibile su base mensile per l'esercizio 2024 è pari alla spesa consuntiva 2023 ridotta del 20%”

L'efficacia del suddetto provvedimento è stata successivamente sospesa con DGR n. 47 del 09/02/2024, in corso di pubblicazione sul BURP, che ha disposto quanto segue:

“3.di sospendere provvisoriamente, e comunque non oltre il 31/03/2024, l'efficacia del punto n. 3 del deliberato della DGR n. 1982/2023 ove è stato stabilito «di prevedere, per quanto concerne la spesa sanitaria per le “Case per la Vita”, nelle more dell'approvazione di specifico regolamento, la spesa massima ammissibile su base mensile per l'esercizio 2024 è pari alla spesa consuntiva 2023 ridotta del 20%”

omissis..

5. di definire in via provvisoria che per quanto concerne la spesa sanitaria per le “Case per la Vita”, la spesa massima ammissibile per l'esercizio 2024 è pari alla spesa sostenuta nel primo trimestre 2023 su base mensile”.

Evidenziato, pertanto, che per effetto del combinato disposto dei precitati provvedimenti, il fondo di remunerazione 2024, quale tetto invalicabile di spesa per le Case per la Vita (art. 70 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) è definito, provvisoriamente, in € 5.355.591,60= pari alla spesa, calcolata su base annuale, avendo come riferimento la spesa sostenuta nel primo trimestre 2023 su base mensile, pari ad € 1.266.895,85=.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario

DELIBERA

- di prendere atto della DGR n. 1982 del 28/12/2023, pubblicata sul BURP n. 6 del 18/01/2024 e, per l'effetto, determinare il Fondo di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da RSA e Centri Diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui ai R.R. nn. 4 e 5 del 2019 per la Asl Ba, valevole per l'anno 2024 in € 64.127.249,20=;
- di recepire quanto statuito nella suddetta DGR n. 1982/2023, confermativa della n. DGR 659/2023, nella sezione A e B della parte dispositiva "sottoscrizione degli accordi contrattuali con le RSA e centri diurni di cui ai R.R. nn. 4/2019 e 5/2019 autorizzate all'esercizio e accreditate", e B "Quote sanitarie riconosciute alle RSA e centri diurni di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 in corso di conferma di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento", integralmente ritrascritta in narrativa al presente atto;
- di recepire il contenuto della nota del Dipartimento Salute della Regione Puglia prot. AOO_91167 del 20.02.2024 "RSA non autosufficienti di cui al RR 4/2019 – Indirizzi applicativi in merito all'inserimento di assistiti su posti letto dei setting ESTENSIVA e MANTENIMENTO", agli atti dell'ASSS;
- di approvare la ripartizione del fondo tra le strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali di cui al R.R. nn. 4 e 5 del 2019, definito alla data del 28/02/2024, come da prospetto allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, non soggetto a pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy;
- di dare atto che l'importo complessivo, definito per ciascuna struttura, costituisce tetto invalicabile di remunerazione delle prestazioni sociosanitarie erogate, nel rispetto del fondo complessivo definito con i precitati provvedimenti regionali e pari ad € 64.127.249,20=, da imputarsi sui seguenti conti: - 70611200145 per € 35.071.375,85=; - 70611200255 per € 13.623.849,12=; - 70611200230 per € 10.936.056,49=; - 70611200120 per € 3.320.135,52= e - 70611000045 per € 1.165.827,84=;
- di demandare all'Area Socio Sanitaria la liquidazione delle fatture emesse dalle strutture sociosanitarie, previo espletamento delle relative verifiche di competenza, da espletarsi di concerto gli altri uffici aziendali interessati (Dipartimento di Prevenzione, Uvarp, ecc.), nel rispetto dei tetti massimi di remunerazione di cui innanzi;
- di demandare a successivo provvedimento, da adottarsi nel corso dell'anno 2024, l'eventuale rimodulazione dei tetti per effetto della sopravvenuta notifica alla Asl di nuovi ed ulteriori provvedimenti di accreditamento da parte dei competenti Uffici Regionali;
- di recepire, in merito alle Case per la Vita ex art. 70 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., nelle more dell'approvazione di nuovo regolamento ovvero di nuove disposizioni regionali, le statuizioni dettate con DGR n. 1982/2023 e successiva DGR n. 47/2024 e, per l'effetto di determinare in via provvisoria il fondo di remunerazione aziendale per le case per la Vita in € 5.355.591,60=, da imputarsi sul conto 70611200255 del bilancio 2024;
- di dare mandato ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari e dell'Area SSS di attenersi alle prescrizioni operative indicate nella DGR n. 659/2023 e confermate, per l'anno 2024, con DGR n. 1982/2023 dettagliatamente declinate in narrativa;
- di notificare il presente atto, a cura dell'Area Servizio Socio Sanitario, ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari, al Dipartimento di Prevenzione, al Dipartimento di Salute Mentale, al Dipartimento Assistenza Territoriale, al Dipartimento Governo della Domanda e dell'Offerta Sanitaria, all'Area Risorse Finanziarie ed ai legali rappresentanti delle strutture socio sanitarie interessate;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza sociosanitaria.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20240000557 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240000482 DEL 06/03/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mastrandrea Giuseppe	 Firmato digitalmente il 04/03/2024 13:26
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ciaula Giancarlo	 Firmato digitalmente il 04/03/2024 13:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Zingaro Angela Ilaria	 Firmato digitalmente il 04/03/2024 13:41